



N° 01/2007 MD



*Ministero
dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del 23 gennaio 2002, N°001/2002, con il quale si autorizza, ai sensi dell'art.8 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, la CAFFARO ENERGIA S.r.l. - con sede in Milano, Via Borgonuovo, 14, cod.fisc.12285990151 - a realizzare ed esercire una centrale di cogenerazione a ciclo combinato costituita da due sezioni, della potenza elettrica complessiva di circa 800 MW e della potenza termica immessa di circa 1.500 MW, da ubicare in prossimità dello stabilimento della CAFFARO S.p.A. nel Comune di Torviscosa nella Provincia di Udine;

VISTO il decreto del 10 novembre 2004, N°011/2004 VL, con il quale è stata volturata la titolarità di cui al decreto suddetto da CAFFARO ENERGIA S.r.l. a EDISON S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.06722600019;

VISTA la istanza del 22 luglio 2005 con la quale la EDISON S.p.A. chiede che venga concessa l'implementazione delle modifiche non sostanziali apportate al progetto preliminare approvato con provvedimento suindicato;

VISTA la nota del 6 settembre 2005 con la quale questo Dicastero ha richiesto l'avviso, per i rispettivi profili di competenza, alle Amministrazioni interessate;

VISTA la determinazione n. DSA-2006-27124 del 23/10/2006 con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, nell'accertare la non sostanzialità delle modifiche proposte, ha espresso parere positivo con prescrizioni;

VISTA la nota del 17 novembre 2006 con la quale la Regione Friuli Venezia Giulia ha comunicato, nell'ipotesi in cui si intendano confermate le prescrizioni di cui al DEC\VIA\6486 del 10/10/2001, di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da fare in proposito;

VISTA la nota del 30 ottobre 2006 del Ministero per i Beni e le Attività culturali con cui si esprime parere favorevole circa la non sostanzialità delle modifiche apportate al progetto della centrale, previa verifica di ottemperanza delle prescrizioni contenute nel DEC\VIA\6486 del 10/10/2001 per quanto attiene alla fase progettuale;

EDISON SPA

VISTO l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 che regola la modifica degli impianti di combustione con potenza termica di oltre 50 MW;

RITENUTO, quindi, di poter confermare quanto espresso con la nota del 6 settembre 2005 in merito alla realizzazione delle citate modifiche non sostanziali, apportate al progetto preliminare approvato con il decreto del 23 gennaio 2002, N°001/2002;

VISTA, inoltre, la nota del 27 ottobre 2006 con cui sono stati richiesti ad Edison S.p.A. chiarimenti in merito alla realizzazione della centrale termoelettrica di Torviscosa;

VISTE le note del 17 novembre 2006 e del 05 dicembre 2006 con cui Edison S.p.A. ha fornito chiarimenti in merito alla centrale in parola;

VISTA, altresì, la nota del 24 novembre 2006 con cui sono stati richiesti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare precisazioni circa quanto contenuto nelle prescrizioni di cui ai punti 1) e 8) della nota del 23 ottobre 2006;

CONSIDERATO quanto successivamente esplicitato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota del 12 dicembre 2006.

DECRETA

Art.1

La società EDISON S.p.A. - con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, cod.fisc.06722600019 - per la realizzazione delle modifiche di cui alle premesse, apportate al progetto approvato con provvedimento del 23 gennaio 2002, N°001/2002, per la realizzazione della centrale termoelettrica a ciclo combinato da ubicare nel Comune di Torviscosa (UD), di cui è stata accertata la non sostanzialità, è tenuta alla ottemperanza delle prescrizioni riportate all'art. 2 del presente decreto.

Art. 2

Il titolare del presente provvedimento è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

- 1) Il limite per la media oraria delle emissioni dei gruppi turbogas deve essere contenuto, sin dall'entrata in esercizio, intesa ai sensi della lett. b) comma 5 del dell'art. 23 del D.L. 273/05 convertito in legge n. 51 del 23/02/2006, in 40 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto ed in 30 mg/Nm³ per il monossido di carbonio, entrambi riferiti ad una concentrazione del 15% di ossigeno nei fumi anidri, salvo dimostrazione dell'impossibilità tecnologica da parte del proponente;
- 2) Per il generatore di vapore ausiliario i valori di media oraria delle emissioni non devono superare i 150 mg/Nm³ per gli ossidi di azoto ed i 100 mg/Nm³ per il monossido di carbonio, entrambi riferiti ad una concentrazione del 3% di ossigeno nei fumi anidri. Le emissioni dovranno essere altresì congrue con il migliore esercizio dell'impianto;
- 3) Il proponente dovrà adottare ulteriori misure, quali le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento delle emissioni, eventualmente integrate da procedure di esercizio per la riduzione del numero di ore di esercizio su base giornaliera, mensile e annua, che potranno eventualmente derivare dal Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria che

la Regione autonoma Friuli Venezia-Giulia dovrà adottare in via definitiva e/o aggiornare ai sensi del D.Lgs. n.351/1999 e del DM 261/2002;

- 4) Il generatore di vapore ausiliario non deve essere utilizzato per la produzione di vapore da inviare alla turbina a vapore al di fuori delle operazioni di avviamento-spegnimento-raffreddamento-messa in sicurezza delle sezioni termiche, nonché delle prove periodiche di affidabilità;
- 5) Dovrà essere completato il monitoraggio strumentale della qualità dell'aria con la rete di stazioni EDISON, in modo da avere misure riferite a periodi di un intero anno da confrontare con le analoghe della rete ARPA;
- 6) Non dovrà verificarsi alcun incremento delle emissioni acustiche della nuova configurazione della centrale rispetto alla configurazione originaria ed i monitoraggi previsti nelle prescrizioni del DEC/VIA/6486 del 10.10.2001, devono intendersi riferiti alla nuova configurazione della centrale;
- 7) La variazione della superficie di occupazione diretta da 55.000 m² a circa 59.000 m², a seguito del cambiamento di configurazione impiantistica, non deve comportare alcuna riduzione dell'area a verde prevista. Inoltre dovrà essere comunque mantenuta la messa a dimora di piante in forma di filare lungo il lato Sud del sedime, come previsto nel progetto approvato con decreto del 23 gennaio 2002, N°001/2002 citato nelle premesse;
- 8) Contestualmente alla entrata in esercizio di cui alla lett. b) comma 5 dell'art. 23 del D.L. 273/05 convertito in legge n. 51 del 23/02/2006 della centrale, dovrà essere dismessa definitivamente l'esistente centrale Caffaro a carbone;
- 9) Per quanto non contemplato nei punti precedenti, restano valide ed integralmente confermate le prescrizioni contenute nel decreto n. 001/2002 del 23 gennaio 2002, ivi comprese le indicazioni relative alle competenze per le verifiche di ottemperanza;

Ministero per i beni e le attività culturali

- 10) La verifica di ottemperanza delle prescrizioni, per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale richieste, dovrà essere comprensiva di un dettagliato cronoprogramma dei lavori e delle verifiche da effettuarsi in corso d'opera, preventivamente concordato con le Soprintendenze territoriali competenti.

ART. 3

Rimangono confermate le prescrizioni contenute nel decreto di compatibilità ambientale DEC/VIA/6486 del 10/10/2001, per quanto non in contrasto o modificato dalle prescrizioni contenute nella determinazione DSA-2006-27124 del 23/10/2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'art. 2.

Per quanto non contemplato nel presente decreto, resto valido quanto prescritto dai decreti n. 001/2002 del 23 gennaio 2006 e n. 03/2006/PR del 16 febbraio 2006.

Roma, li 19 GEN. 2007

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. 03 fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 12.11.07 IL FUNZIONARIO

[Firma]

IL DIRETTORE GENERALE
Rosaria Romano

[Firma]

EDISON SPA